



**Comune di Trani**  
 PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI  
 Medaglia d'argento al Merito Civile

**COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**CON I POTERI: DELLA GIUNTA COMUNALE**   
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<p>N. <u>34</u> del Reg.</p> <p>Data: <u>28/05/2015</u></p>	<p><b>Oggetto:</b>                  PRESA D'ATTO SENTENZA N.915/2014 TAR PUGLIA -BARI - 1<sup>A</sup> SEZIONE                  ANNULLAMENTO PREVISIONE VIARIA P.U.G. PORZIONE VIA                  DUCHESSA D'ANDRIA. INDIRIZZI OPERATIVI A SALVAGUARDIA                  PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'.</p>
--	---

L'anno duemilaquindici, il giorno 28 del mese di MAGGIO alle ore 11,30  
 nella Casa Comunale

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Dott.ssa Maria.Rita IACULLI**

nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2015 , alla presenza  
 del Segretario Generale Avv. Maria Angela Ettore ha adottato la seguente deliberazione:

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
( nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 23/2/2015)

**PREMESSO** che:

- il TAR Puglia, sede di Bari, sezione 1<sup>^</sup>, con sentenza n° 915/2014, ha accolto il ricorso proposto dalla Dott.ssa Ottilia de Robertis contro il Comune di Trani, annullando le previsioni di zona del P.U.G. inerenti la viabilità prevista in prossimità della strettoia attualmente esistente fra via Duchessa d'Andria e Via Monte D'Alba;
- detta previsione, definita nella precitata sentenza (pag. 8, rigo 4) uno "*sfregio*" arrecato in forza di una motivazione "*irragionevole*", consistente nell'abbattimento di buona parte del muro di cinta della villa ottocentesca di proprietà della ricorrente e di gran parte anche degli alberi di pregio di alto fusto presenti nel parco che circonda la villa ottocentesca;
- la predetta sentenza è stata notificata al Comune in data 4 agosto 2014 e, di conseguenza, visto il decorso del tempo, la medesima è passata in giudicato;

**CONSIDERATO** inoltre, che la summenzionata Dott.ssa Ottilia de Robertis ha promosso ricorso per accertamento tecnico preventivo innanzi al Tribunale di Trani, dopo aver ripetutamente ma infruttuosamente denunciato alla precedente Amministrazione Comunale la situazione di estremo pericolo esistente in situ, a causa della strettoia con curva cieca presente, della persistente violazione del divieto di transito ai mezzi pesanti, divieto vigente ma non rispettato (mezzi che il più delle volte trasportano pesantissimi blocchi di marmo), dell'inquinamento acustico che affligge tutta l'area circostante (provocata dal continuo strombazzare dei mezzi di segnalazione acustica dei veicoli) e dal ripetersi di sinistri stradali tutti debitamente documentati all'Amministrazione;

**CONSTATATO** che il perito nominato dal Presidente del Tribunale ha concluso la propria consulenza confermando sia le innanzi situazioni di pericolo, già denunciate dalla Dott.ssa Ottilia de Robertis quanto la pacifica riconducibilità delle responsabilità derivanti e derivande al Comune di Trani;

**RITENUTO** necessario tener presente anche che l'elaborato peritale innanzi menzionato, per effetto di esplicita richiesta dell'Autorità Giudiziaria adita, ha quantificato, allo stato attuale, in € 175.000,00 il deprezzamento subito dal bene di proprietà (nuda) della parte ricorrente con esposizione del Comune anche ad una azione di tipo risarcitorio solo per tale specifico aspetto;

**RILEVATO** che l'Amministrazione Comunale ha il preciso obbligo giuridico di provvedere in merito, sia per dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza del TAR Puglia – sede di Bari, Sezione 1<sup>^</sup>, n° 915/2014 che per tutelare l'interesse pubblico e salvaguardare, in ogni caso, la pubblica e privata incolumità, evidentemente messa a rischio dalla situazione sopra evidenziata oltre che per evitare la produzione di ulteriori danni, in aggiunta a quelli già accertati, dei quali la Pubblica Amministrazione potrebbe essere chiamata a rispondere;

**PRESO** atto, altresì, che con atto notificato in data 4 febbraio 2015 la Dott.ssa Ottilia de Robertis ha ulteriormente diffidato l'Amministrazione Comunale a provvedere in merito;

**CONSIDERATO** che si rende opportuno, per un verso, riesaminare il contenuto delle osservazioni procedurali, a suo tempo presentate dalla Dott.ssa Ottilia de Robertis nell'ambito della post adozione del P.U.G., per altro verso, il contesto urbanistico e viario circostante la zona di proprietà dell'esponente;

**EFFETTUATA** l'istruttoria e considerato che costituisce principio tranquillo quello in base al quale la reintegrazione della disciplina caducata costituisce obbligo dell'Amministrazione non configurante variante allo strumento urbanistico generale, si ritiene di verificare la praticabilità ed avviare un procedimento scaglionato in due fasi come di seguito esplicitate:

- a) prendere atto della sentenza TAR Puglia, sede di Bari, sezione I<sup>a</sup> n° 915/2014, modificando la previsione di viabilità in corrispondenza della strettoia di Via Duchessa d'Andria, non interessando in alcun modo la proprietà della ricorrente, quindi salvaguardandola così da evitare quello che il medesimo Tribunale Amministrativo Regionale ha definito "sfregio" ed allargando la sede stradale con traslazione della medesima sulla frontistante area di proprietà comunale, adiacente a quella (ex "Polveriera", in uso all'Autorità Militare), come da schema di progetto di massima, allegato al presente provvedimento, conferendo incarico all'Area Lavori Pubblici di provvedere alla redazione di apposito progetto esecutivo, entro e non oltre sessanta giorni a far data dalla esecutività della presente delibera, provvedendo, altresì, nel medesimo termine, ad impegnare le necessarie risorse finanziarie, con carattere di assoluta priorità, data l'urgenza di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità;
- b) provvedere, nelle more, alla immediata installazione in loco di due semafori che regolino il traffico a senso unico alternato (usufruendo anche di apposita cabina elettrica esistente nei pressi) e di due telecamere che consentano di identificare e sanzionare proprietari e conducenti di mezzi pesanti che violino il divieto di transito ivi presente;

**CONSIDERATO** che, ad intervenuto esito di pubblicazione del presente provvedimento, da parte dell'Area Urbanistica dovranno essere assunte tutte le necessarie iniziative ivi comprese quelle per adeguare materialmente gli atti del P.U.G. al mutato regime giuridico delle aree interessate dalla modifica viaria;

**DATO** atto dei pareri, ex art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e s.m.i., resi dal Dirigente dell'Area Urbanistica Ing. Michele Stasi, dal tenore seguente: "Favorevole onde ottemperare a giudicato amministrativo disponente l'annullamento delle previsioni viarie del PUG nei limiti dell'interesse della ricorrente", in data 23 maggio 2015; e " Sono condivisibili le modifiche; si conferma il parere favorevole di sola regolarità tecnica" in data 28/05/2015;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento, allo stato non comportando impegno di spesa né accertamento di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile;

**VISTO** il P.U.G. approvato in via definitiva con delibera consiliare n° 8 del 31 marzo 2009 e con pubblicazione effettuata sul B.U.R. in data 7 maggio 2009;

**VISTA** la legge Regione Puglia n° 20/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

**Con i poteri del Consiglio Comunale,**

### **DELIBERA**


- 1) Le premesse fanno parte integrante e essenziale del presente provvedimento;
- 2) **PRENDERE** atto della sentenza TAR Puglia, sede di Bari, sezione I<sup>a</sup> n° 915/2014 con la quale, in accoglimento del ricorso introduttivo prodotto dalla Dott.ssa Ottilia de Robertis, integrato da motivi aggiunti, è stato fra l'altro annullato anche il provvedimento approvativo del P.U.G. nei limiti dell'interesse della ricorrente consistente nella modifica della previsione di allargamento della sede stradale di Via Duchessa d'Andria;
- 3) **PRENDERE** atto, altresì, delle risultanze dell'Accertamento Tecnico Preventivo, promosso dalla Dott.ssa Ottilia de Robertis e delle conclusioni traibili dalla perizia del Consulente Tecnico d'Ufficio Geom. Maurizio Malva, perizia nella quale si confermano tutte le anomalie già segnalate da anni al Comune dalla parte ricorrente;
- 4) **APPROVARE**, di conseguenza, lo studio di fattibilità inerente la modifica della previsione di viabilità riguardante la zona compresa fra la strettoia di Via Duchessa d'Andria e Via Monte d'Alba, studio di fattibilità allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e essenziale ed interessante porzione di suolo, esteso mq 3.200, di proprietà comunale ed escluso dall'accordo con il Demanio dello Stato raggiunto per la permuta inerente i capannoni Ruggia;

- 5) **INCARICARE** il Dirigente dell'Area Lavori Pubblici di provvedere alla predisposizione, entro novanta giorni decorrenti dall'assunzione del presente deliberato, il pertinente progetto definitivo completo di tutti gli allegati come elencati nell'ambito del DPR n° 207/2010 provvedendo contestualmente a modificare il programma triennale dei lavori pubblici prima della relativa approvazione; o se già approvato ad apportare le relative variazioni;
- 6) **DARE MANDATO** al Dirigente dell'Area Urbanistica di concerto con il dirigente LL.PP. di porre in essere medio-tempore tutte le iniziative ritenute utili a salvaguardare la pubblica e privata incolumità compatibilmente con le disponibilità di Bilancio e con le prescrizioni derivanti dalla più volte citata pronuncia della Corte dei Conti ex art.1 co 166 L.266/2005 relativa al rendiconto 2011;
- 7) **DEMANDARE** ad un successivo provvedimento le determinazioni in merito alla realizzazione della nuova viabilità;
- 8) **DARE** atto e far constare che il presente provvedimento non costituisce, in alcun modo, variante allo strumento urbanistico generale, trattandosi di semplice ed obbligatoria reintegrazione della previgente disciplina urbanistica venuta meno (caducata) per effetto di provvedimento giurisdizionale;
- 9) **DISPORRE** che il presente provvedimento, a termini di quanto stabilito dalla legge Regione Puglia n° 20/2001 e successive modifiche ed integrazioni, venga pubblicato su due giornali a tiratura regionale nonché con manifesti oggetto di pubblica affissione ed all'albo pretorio on line di questa Amministrazione;
- 10) **STABILIRE** che, ad intervenuto esito di pubblicazione del presente provvedimento, da parte dell'Area Urbanistica si provveda ad apportare tutte le necessarie modifiche agli atti di pianificazione comunale;

DELIBERA



# Comune di Trani



mapa non utilizzabile per fini legali ed amministrativi

Stralcio di mappa "PUG-ATD Storico" estratto da <http://www.taonline.it/trani>


Sistema di proiezione: UTM 33 Nord, ellissoide WGS84  
Coordinate vertice inferiore sinistro: E = 618165; N = 4567796  
Coordinate vertice superiore destro: E = 6186679; N = 4568086

Scala 1:2000

21 maggio 2015, 8:27



**PROGETTO**  
Ipotesi di allargamento strada



Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Maria Angela Ettore

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Dott.ssa Maria Rita IACULLI

N° 1629 reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 4 GIU 2015 al 19 GIU 2015 per  
15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato  
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, 4. GIU 2015



IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Maria Angela Ettore

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)  
 è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;  
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Maria Angela Ettore

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, 4 GIU 2015



Il Funzionario delegato  
Avv. Maria Angela Ettore